

DIRITTO SOCIETARIO

L'Amministratore unico di società che si assume come dipendente

di **Fabio Landuzzi**

Il **Tribunale di Genova**, con la **sentenza n. 299 del 17.03.2014**, ha annullato il **contratto di lavoro subordinato** con cui **l'amministratore unico di una S.r.l.** si era **autoassunto come lavoratore dipendente** della società con la qualifica di quadro.

Il caso risolto dalla sentenza citata era scaturito dal **contratto** che l'amministratore unico della società aveva **stipulato con se stesso** con l'effetto di auto-assumersi con la qualifica di lavoratore dipendente della stessa impresa. L'atto era però stato stipulato **senza autorizzazione della società** e senza che nel testo del medesimo comparisse alcuna espressa esclusione dal **conflitto di interessi** in cui si trovava la persona dell'amministratore unico.

La società si era quindi opposta al **pagamento dei compensi previsti dal contratto** di lavoro subordinato, domandando altresì **l'annullamento del contratto**; la persona, da parte sua, aveva domandato ed ottenuto un decreto ingiuntivo volto al pagamento delle retribuzioni non corrispostegli.

La fattispecie ricade evidentemente nell'ambito della **disciplina regolata dall'art. 1395, Cod. Civ.**, ovvero riguardante il caso del contratto che il rappresentante conclude con se stesso; la norma ne prevede **l'annullabilità** salvo che il rappresentato abbia autorizzato specificamente l'atto, oppure che il contenuto dello stesso sia tale da escludere l'esistenza di un conflitto di interessi.

La giurisprudenza di **Cassazione (sentenza n. 27783/2008)** già aveva affrontato il tema sancendo che, nel caso del contratto concluso dall'amministratore unico della società di capitali non è applicabile l'art. 2391 Cod. Civ., che riguarda il **conflitto di interessi degli amministratori** nell'ipotesi in cui sussiste un Consiglio di amministrazione della società. Diversamente, quando, come nel caso in esame, non vi è scissione tra il **potere rappresentativo della volontà della società** ed il **potere deliberativo**, trova applicazione la disciplina generale sulla rappresentanza (artt.1387 e ss. Cod. Civ.) e quella contenuta agli artt. 1394 e 1395, Cod. Civ.. Tali norme stabiliscono che:

- il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato può essere annullato se il **conflitto era conoscibile dal terzo**;
- è **annullabile il contratto concluso dal rappresentante con se stesso**, in proprio o quale rappresentante di un'altra parte, salvo che non vi sia stata una **specificata autorizzazione** ovvero che il **contenuto del contratto sia stato predeterminato**, in modo da escludere il conflitto.

Secondo la giurisprudenza citata, l'art. 1395, Cod. Civ. prevede una **presunzione di conflitto di interessi** che può essere superata esclusivamente dalla dimostrazione dell'esistenza, in via alternativa, di due condizioni: una **autorizzazione specifica** oppure la **predeterminazione degli elementi negoziali**. Entrambe richiedono un ruolo attivo e partecipe del rappresentato nella fase prodromica alla conclusione dell'atto.

Poiché nel caso di specie è indubbio che il contratto di lavoro dipendente sia stato stipulato dallo stesso soggetto nella duplice veste di amministratore della società committente e di lavoratore dipendente, si verifica proprio l'ipotesi delineata dall'art. 1395 Cod. Civ.; non risultando né la predeterminazione del contratto e né una autorizzazione specifica, **la censura prospettata dalla società** circa l'esistenza di un rapporto di **incompatibilità effettiva e concreta** fra le esigenze del rappresentato (la società) e quelle personali del rappresentante (l'amministratore), è stata condivisa dal Giudice.

Il rappresentante – che è il soggetto onerato della prova – non ha infatti dimostrato che il rappresentato aveva fornito una **consapevole autorizzazione al compimento dell'atto**. Di conseguenza, il contratto di lavoro dipendente che era stato stipulato dall'amministratore unico della S.r.l. con se stesso è stato annullato, in quanto viziato ai sensi del citato art. 1395 Cod. Civ..

Tuttavia, il Tribunale non ha disposto la **restituzione da parte dell'amministratore-dipendente** delle **retribuzioni percepite** nel corso del proprio lavoro subordinato, in quanto le prestazioni risultavano effettivamente eseguite. Di conseguenza, rifacendosi a quanto disposto dall'art. 2126 Cod. Civ., poiché l'annullamento del contratto di lavoro non ha effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, le retribuzioni **risultavano effettivamente dovute** dalla società sino a quando il contratto non è venuto meno per via del suo annullamento.